

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Il giorno 4 dicembre 2007 presso l'Hotel Cà del Galletto a Treviso si sono incontrati:

Gli Istituti:

- **NORTH EAST SERVICES S.P.A.** rappresentata dal dott. Pierugo Gambiera, Sig. Mario Scirocco, e assistita dall'Avv. Giampiero Basile;
- **ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO** rappresentata dal dott. Pierugo Gambiera Sig. Mario Scirocco e assistito dall'Avv. Giampiero Basile;
- **VIGILANZA DELLA MARCA TREVIGIANA** rappresentata dal dott. Pierugo Gambiera, Sig. Mario Scirocco e assistito dall'Avv. Giampiero Basile;
- **SICURGLOBAL VIGILE SAN MARCO S.R.L.** rappresentata dal Sig. Mario Falcone;
- **CIVIS S.P.A.** rappresentata dal Geom. Domenico Costante e dal Sig. Valter Grassi;
- **B.T.V. S.P.A.** rappresentata dal Sig. Matteo Galvan;
- **VIGILANZA CARNIEL S.R.L.** rappresentata dal Sig. Manuele Carniel e dalla Signora Marisa Carniel
- **VIGILE SAN GIORGIO S.P.A.** Rappresentata dalla direzione del personale
- **VIGILAR SECURITY TREVISO S.R.L.** rappresentata dalla Signora Forte Alessia

Le OO.SS.:

- **FILCAMS CGIL** Provinciale rappresentata dal Segretario Generale Luigino Tasinato e Giacomo Della Giustina;
- **FISASCAT CISL** Provinciale rappresentata dal Segretario Generale Mirco Ceotto, nonché Edoardo Dorella e Fabio Tomietto;
- **UILTUCS UIL** Provinciale rappresentata dal Segretario Generale Massimo Marchetti;
- Le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Rappresentanze Sindacali Aziendali Walter Cappellesso, Gennaro Freda, Nicola Donadi, Aniello Manfredonia, Gaetano Santoro, Egidio D'Essi, Patrizia Manca, Antonio Spettro, Giovanni Mestriner, Alessandro Ravotti, Manuel Cancarello, Valter Geromel, Domenico Mocci, Sandro Quattrocchi, Giancarlo Ciullo

Premessa

- a) considerato che il negoziato è stato condotto e si è concluso con esiti condivisi tra le parti;
- b) considerato che il presente Contratto Integrativo Provinciale è un tutt'uno di norme inscindibili tra loro che integrano il vigente CCNL;
- c) si è pervenuti alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale applicabile a tutti gli Istituti di vigilanza operanti nella provincia di Treviso, in qualunque forma costituiti, con validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2010.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

ART. 1 - RELAZIONI SINDACALI

Al fine di dare concreta visibilità a tutto il personale dipendente rispetto agli indicatori per il premio variabile definito nel presente Contratto Integrativo Aziendale, le parti convengono di incontrarsi;

a livello di singola azienda, su richiesta delle stesse, per una valutazione complessiva sull'andamento degli obiettivi fissati.
Concordano altresì di impegnarsi al fine della effettiva attività dell'Ente Bilaterale Regionale, costituito nel 2007.

ART. 2 - ENTE BILATERALE

Le parti concordano di far proprie le determinazioni del nascente Ente Bilaterale Regionale in materia di formazione dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali.
Le stesse si rincontreranno alla luce delle indicazioni provenienti dalla bilateralità con l'impegno di assolvere i compiti che verranno affidati alle parti sociali.

ART. 3 - PAUSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 74 del vigente CCNL in merito alle pause di 10 minuti retribuiti di cui al D. Lgs 66/03, si conviene che il personale fruirà della suddetta pausa senza alcuna formalità, nel rispetto delle esigenze di servizio, della sicurezza del carico e della sicurezza degli stessi lavoratori e senza arrecare danno o disagio al committente.
Il solo personale addetto al trasporto valori che per specifiche e particolari esigenze non abbia potuto effettuare la prevista pausa comunicherà per iscritto, al termine del servizio, le ragioni di tale impossibilità alla centrale operativa.
Il lavoratore, previa verifica aziendale, recupererà la mancata pausa nei limiti previsti dal vigente CCNL.

ART. 4 - BANCA ORE

In conformità a quanto previsto dagli artt. 81 e 82 del vigente C.C.N.L., le parti concordano che, con decorrenza dallo stesso, possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all'art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.

ART. 5 - LOCALITA' DI LAVORO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 100 del vigente CCNL si conviene di pervenire ad una definizione convenzionale delle "normali località di lavoro" che all'uopo devono intendersi coincidenti con le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento raggruppate in quattro settori di seguito definiti:

| | |
|-----------|---|
| Settore 1 | circoscrizione di Montebelluna e Castelfranco |
| Settore 2 | circoscrizione di Treviso |
| Settore 3 | Circoscrizione di Oderzo e Conegliano |
| Settore 4 | Circoscrizione di Vittorio Veneto |

Per l'individuazione dei comuni facenti parte delle circoscrizioni inserite nei settori si rimanda all'allegato A. Pertanto al lavoratore inviato a prestare temporaneamente la propria opera con mezzo proprio autorizzato fuori dal confine del settore ove è normalmente impiegato, salvo il caso di definitiva assegnazione ad altro settore, e sempre che con ciò non venga favorito da un avvicinamento, sarà corrisposta, a titolo di rimborso spese di viaggio per il maggior percorso, un compenso chilometrico pari a quanto previsto dalle tabelle ACI per la FIAT Punto 1400 con percorrenza annua di 20.000 chilometri.

Qualora in un settore vi fosse un esubero di personale in conseguenza del venir meno di posti di servizio, detto personale verrà assegnato ad altro settore senza oneri di alcun genere a carico dell'azienda.

La normale località di lavoro di detto personale sarà, infatti, costituita dal nuovo settore assegnato.

Le parti si danno atto che il personale potrà essere assegnato ad altro settore qualora l'utente, stante il rapporto fiduciario, esprimesse, con qualsiasi mezzo, il non gradimento di una G.P.G..

Resta inteso che sarà valutata con attenzione e trasparenza ogni segnalazione pervenuta dal cliente.

ART. 6 - TICKET

Il valore del buono pasto di cui al C.I.P. 16/04/1997, viene confermato nel valore di € 5,29.

ART. 7 - PREMIO DI RISULTATO

Le parti, con riferimento al punto L) dell'art. 10 del C.C.N.L. 6 dicembre 2007 e con esplicito richiamo al protocollo 23.7.1993, convengono di istituire per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per tutto il personale, un premio annuale lordo totalmente variabile correlato ai risultati conseguiti dalle aziende e subordinato ad indici attribuibili al personale dipendente.

Le parti stesse individuano nella presenza collettiva al lavoro il parametro oggettivo proprio del settore ai fini della determinazione del premio di risultato, così come previsto dallo stesso punto L) del sopra citato art. 10.

In ragione di quanto sopra, le parti dichiarano che ai fini del presente articolo sarà presa in considerazione unicamente l'effettiva presenza al lavoro con riferimento al numero teorico di giornate di lavoro normale lavorabili, contrattualmente previste, e dunque:

- 1) per il sistema 5+1 giornate n. 259, (così date 365 - 61 riposi - 20 permessi - 25 ferie),
- 2) per il sistema 6+1+1 giornate n. 251 (così date 365 - 91 riposi/permessi - 23 ferie),
- 3) per il sistema 5+2 giornate n. 227 (così date 365 - 104 riposi - 12 permessi - 22 ferie),
- 4) impiegati amministrativi per il sistema 5+2 giornate n. 230 (così date 365 - 104 riposi - 9 permessi - 22 ferie)

quindi con esclusione del numero di giornate contrattualmente previste per i riposi, i permessi e le ferie ancorché lavorati.

In deroga a quanto previsto nei precedenti punti 1-4 devono intendersi convenzionalmente utili ai fini del calcolo del numero delle giornate di effettiva presenza per il premio anche le assenze nelle giornate di lavoro normale contrattuale dovute ad astensione obbligatoria per maternità, ricoveri ospedalieri, infortuni sul lavoro superiori a 10 giorni, permessi sindacali ed esclusivamente i congedi di cui al successivo articolo 12 del presente contratto e dell'art. art. 4, comma 1, della legge 53/00.

Nessun premio, neppure quello individuale, sarà dovuto nel caso in cui non si raggiungesse l'obiettivo indicato nel premio di risultato aziendale, come sotto strutturato:

• PREMIO AZIENDALE QUOTA A

A partire dal 2007 con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione, verrà corrisposto, al solo personale in forza a tale data, un **premio annuo per un importo lordo di Euro 120,00** per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, in caso di mantenimento di una media aziendale di assenteismo, con riferimento ad ogni anno di competenza, pari o inferiore al **12%** calcolato sulla base del numero di giornate di lavoro convenzionalmente previsto per anno.

• PREMIO INDIVIDUALE: QUOTA B

L'erogazione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi del premio aziendale negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

Il premio individuale competerà ai soli lavoratori in forza alla data del 28/29 febbraio, che abbiano compiuto per intero l'anno di calendario di competenza (01/01 - 31/12), e abbiano lavorato nelle giornate previste e considerate convenzionalmente utili ai fini in questione, come indicate nel

segunte prospetto; agli stessi verrà corrisposto, in aggiunta al premio aziendale, per ciascuna di dette giornate, un ulteriore premio secondo gli importi seguenti:

| n. giorni | Sistema 5+2 | Sistema 5+2 amministr | Sistema 6+1+1 | Sistema 5+1 | progressione | Premio individuale | Premio individuale + premio collettivo |
|-----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|--|
| 0 | 227 | 230 | 251 | 259 | € 36,00 | € 360,00 | € 480,00 |
| 1 | 226 | 229 | 250 | 258 | € 34,00 | € 324,00 | € 444,00 |
| 2 | 225 | 228 | 249 | 257 | € 32,00 | € 290,00 | € 410,00 |
| 3 | 224 | 227 | 248 | 256 | € 30,00 | € 258,00 | € 378,00 |
| 4 | 223 | 226 | 247 | 255 | € 28,00 | € 228,00 | € 348,00 |
| 5 | 222 | 225 | 246 | 254 | € 26,00 | € 200,00 | € 320,00 |
| 6 | 221 | 224 | 245 | 253 | € 24,00 | € 174,00 | € 294,00 |
| 7 | 220 | 223 | 244 | 252 | € 22,00 | € 150,00 | € 270,00 |
| 8 | 219 | 222 | 243 | 251 | € 21,00 | € 128,00 | € 248,00 |
| 9 | 218 | 221 | 242 | 250 | € 20,00 | € 107,00 | € 227,00 |
| 10 | 217 | 220 | 241 | 249 | € 19,00 | € 87,00 | € 207,00 |
| 11 | 216 | 219 | 240 | 248 | € 18,00 | € 68,00 | € 188,00 |
| 12 | 215 | 218 | 239 | 247 | € 12,00 | € 50,00 | € 170,00 |
| 13 | 214 | 217 | 238 | 246 | € 11,00 | € 38,00 | € 158,00 |
| 14 | 213 | 216 | 237 | 245 | € 10,00 | € 27,00 | € 147,00 |
| 15 | 212 | 215 | 236 | 244 | € 9,00 | € 17,00 | € 137,00 |
| 16 | 211 | 214 | 235 | 243 | € 8,00 | € 8,00 | € 128,00 |

Il premio competerà ai lavoratori che abbiano compiuto per intero l'anno di calendario di competenza (1/1-31/12).

Il premio suddetto è dovuto anche ai lavoratori assunti con contratti di formazione e a tempo determinato che abbiano compiuto per intero l'anno di competenza. Per i lavoratori part-time il premio sarà riparametrato in relazione all'orario svolto.

I premi si intendono complessivi ed omnicomprensivi di ogni propria incidenza (peraltro già tenuta in considerazione in sede di quantificazione).

Detti premi pertanto, non avranno incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere (compreso il trattamento di fine rapporto).

ART. 8 - PREMIO DI FEDELTA'

Viene istituito un premio di fedeltà nella misura di euro 20,00 mensili per i dipendenti che abbiano raggiunto il compimento del 21° anno di anzianità presso il medesimo Istituto. Tale importo non avrà incidenza alcuna sulle mensilità supplementari, sulle ferie, sui permessi, sui mancati riposi sull'indennità sostitutiva di preavviso e sull'indennità di fine rapporto.

Ai lavoratori che abbiano completato l'intera serie di scatti di anzianità prevista dall'art. 111 del CCNL, in occasione della maturazione del triennio successivo all'ultimo scatto, il relativo importo verrà ricalcolato in base al valore del precedente scatto senza liquidazione di arretrati.

ART. 9 - ARMAMENTO

Gli Istituti forniranno ai nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova, su richiesta degli stessi, un importo pari a 450,00 €.

I lavoratori interessati restituiranno tale somma mediante trattenute mensili di eguale importo per i successivi 36 mesi di calendario.

ART. 10 - ORE DI POLIGONO

Paul

Prof. Dr. G. M. ...

[Signature]

[Signature]

[Vertical signature]

[Vertical signature]

[Signature]

[Signature]

ALLEGATO A

Vittorio Veneto

Cappella Maggiore
Cison di Valmarino
Colle Umberto
Cordignano
Farra
Follina
Fregona
Miane
Pieve di Soligo
Refrontolo
Revine Lago
Sarmede
Tarzo

Montebelluna

Caerano S.Marco
Cornuda
Crocetta del Montello
Maser
Moriago
Pederobba
Segusino
Trevignano
Valdobbiadene
Vidor
Volpago del Montello

TREVISO

Arcade
Breda di Piave
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Istrana
Maserada
Mogliano Veneto
Monastier
Morgano
Paese
Ponzano
Povegliano
Preganziol
Quinto di Treviso
Roncade
S.Biagio di Callalta
Silea
Spresiano
Villorba
Zenson di Piave
Zero Branco

Conegliano

Codognè
Gaiarine
Godega S.Urbano
Mareno
Nervesa della Battaglia
Orsago
S. Lucia di Piave
S. Pietro di Feletto
San Fior
San Vendemiano
Sernaglia della Battaglia
Susegana
Vazzola

Castelfranco

Altivole
Asolo
Borso del Grappa
Castelcucco
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Crespano del Grappa
Fonte
Loria
Monfumo
Paderno
Possagno
Resana
Riese Pio X°
Romano d'Ezzelino
San Zenone degli Ezzelini
Vedelago

Oderzo

Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Fontanelle
Gorgo al Monticano
Mansuè
Meduna di Livenza
Motta di Livenza
Ormelle
Ponte di Piave
Portobuffolè
S. Polo di Piave
Salgareda

Accusato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Carabinieri
P. M.*